

# REGOLAMENTO MOBILITA' DEL PERSONALE NON DOCENTE

<b>SENATO ACCADEMICO</b>	
<b>CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE</b>	14.6.1985; 20.2.1986; 29.4.1993
<b>DECRETO RETTORALE</b>	
<b>UFFICIO COMPETENTE</b>	Rip. Personale T.A. – Gestione funzionale

Data ultimo aggiornamento: 17 dicembre 1999

*a cura della Rip. Affari Generali*

## **Art. 01**

Al Consiglio di Amministrazione, in esecuzione dell'art. 91 della Legge 11 luglio, n. 312, spetta la ripartizione del personale non docente dell'Università fra i Dipartimenti, gli Istituti, le Facoltà, le Ripartizioni ed i Servizi.

## **Art. 02**

Nelle more della definizione della pianta organica degli Atenei da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, il Consiglio di Amministrazione provvede entro l'anno accademico 1984/85 alla rideterminazione del personale non docente spettante ai Dipartimenti, Istituti, Facoltà, le Ripartizioni ed i Servizi dell' Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali.

La rideterminazione di cui al precedente comma deve essere effettuata sulla base, da un lato, della consistenza complessiva degli organici e, dall'altro, delle effettive prestazioni di lavoro in rapporto alle esigenze della ricerca, della didattica e del funzionamento dei servizi centrali e periferici, nonché delle competenze amministrative.

La situazione risultante da tale rideterminazione costituisce la pianta organica di base dei singoli Dipartimenti, Istituti, Facoltà, Ripartizioni e Servizi dell'Amministrazione.

Ogni triennio il Consiglio di Amministrazione provvederà alla rideterminazione della pianta organica, secondo i criteri di cui al secondo comma, apportando le eventuali variazioni sentite le Organizzazioni Sindacali.

Ai sensi dell'art. 86, 60 comma, del D.P.R. 382/80, per il personale amministrativo dei Dipartimenti verrà sentita la Commissione di cui all'art. 5 della Legge 25 ottobre 1977, n. 808.

## **Art. 03**

Nel caso di assegnazione all'Università di nuovi posti di personale non docente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla distribuzione delle nuove unità fra i Dipartimenti, gli Istituti, le Facoltà, le Ripartizioni ed i servizi dell' Amministrazione, con le modalità del precedente art. 2, secondo comma, tenuto anche conto del personale di più recente assegnazione a ciascun Dipartimento, Istituto, Facoltà, Ripartizione e Servizio dell'Amministrazione.

Le modificazioni della pianta organica, per qualsiasi motivo adottate, hanno di norma effetto dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello nel quale viene assunta la delibera di modificazione.

Un piano generale riflettente la situazione dei Dipartimenti, Istituti, Facoltà, Ripartizioni e Servizi dell' Amministrazione è redatto, e costantemente aggiornato, a cura della Ripartizione Personale II.

Detto piano è consultabile in qualsiasi momento presso la Ripartizione stessa da parte del personale interessato e reso pubblico tramite l'albo della Ripartizione stessa e tramite circolare per le sedi periferiche.

#### **Art. 04**

I trasferimenti di personale non docente nell'ambito della pianta organica dell'Università possono avvenire a domanda o per motivate esigenze di servizio, in osservanza ai criteri di cui al D.P.C.M. 24 settembre 1991. In ogni caso, fatta salva la professionalità acquisita dal dipendente, i trasferimenti devono essere compatibili con le effettive esigenze di funzionalità dei Dipartimenti, degli Istituti, delle Facoltà, delle Ripartizioni e dei servizi dell'Amministrazione e devono tendere altresì al miglior inserimento del personale nell'ambiente di lavoro.

Un elenco dei posti vacanti verrà affisso all'albo della Ripartizione Personale II e delle sedi decentrate entro il 30 giugno di ciascun anno.

#### **Art. 05**

Entro il 1 o settembre i singoli interessati possono presentare domanda di trasferimento, debitamente documentata, in carta libera, al Rettorato.

Sono comunque consentiti trasferimenti per scambio di posti tra dipendenti che presentino domanda al Rettore fatta salva la professionalità acquisita.

La Ripartizione Personale II instruirà le pratiche, corredate da tutti gli elementi necessari, entro il 15 settembre.

Il Consiglio di Amministrazione delibererà in merito, sentite le Organizzazioni Sindacali, entro il 10 ottobre di ciascun anno.

In caso di più domande per lo stesso posto si procederà osservando i seguenti criteri generali:

- la specifica competenza professionale acquisita in relazione al posto da coprire;
- l'anzianità del servizio;
- altre condizioni particolari del richiedente, indicate nella domanda, documentate e documentabili;
- precedenti trasferimenti a domanda;
- precedenti trasferimenti per esigenze di servizio costituiscono titolo preferenziale a parità di situazione.

#### **Art. 06**

I trasferimenti per esigenze di servizio sono disposti in relazione alle comprovate necessità dei Dipartimenti, Istituti, Facoltà, Ripartizioni e Servizi.

L'Amministrazione si avvarrà dei trasferimenti per motivi di servizio solo a copertura di posti rimasti vacanti anche dopo l'espletamento delle procedure relative ai trasferimenti su domanda.

Sono da annoverare fra le esigenze di servizio:

- la migliore utilizzazione e qualificazione del personale in relazione alle necessità dei vari servizi;
- la particolare competenza professionale del dipendente in relazione al posto da coprire.

Nell'ambito dei singoli Dipartimenti, Istituti, Facoltà, Ripartizioni e Servizi dell'Amministrazione, la mobilità del personale non costituisce trasferimento e viene disposta gerarchicamente, sentiti gli interessati, e nel rispetto delle mansioni di ciascuno.

Qualora la mobilità di cui sopra si riferisca a strutture al di fuori del comprensorio in cui opera l'interessato, si attua la procedura relativa ai trasferimenti, sentendo il personale stesso e le Organizzazioni Sindacali.

Il trasferimento per esigenze di servizio ove non esista il consenso dell'interessato è temporaneo (di norma, non più di sei mesi). Il posto ricoperto con tale procedura sarà immesso nell'elenco dei posti vacanti di cui all'art.4. Nel caso di assenza di domande di trasferimento su tali posti sarà attivata una procedura di rotazione tra tutto il personale di pari profilo professionale.

I trasferimenti per esigenze di servizio verranno disposti dopo aver sentito il personale interessato e le Organizzazioni Sindacali e su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Solo al verificarsi di situazioni eccezionali e di particolare urgenza che costituiscano grave pregiudizio al buon funzionamento di Dipartimenti, Facoltà, Istituti, Ripartizioni e Servizi dell'Amministrazione, verificata l'impossibilità di provvedere in modo diverso per effetto della normativa in vigore, il Rettore

provvederà con proprio decreto al trasferimento temporaneo del personale non docente, tenuto conto della professionalità e delle competenze del personale stesso.

Il provvedimento verrà emanato dopo aver sentito il personale interessato e le Organizzazioni Sindacali immediatamente portato al Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 07**

I trasferimenti sono disposti con Decreto del Rettore.

Avverso alla notificazione relativa all'accoglimento o al rigetto del trasferimento è emessa impugnativa degli interessati da effettuarsi entro dieci giorni dalla data di comunicazione della notifica stessa.

Gli interessati possono proporre ricorso presentando domanda indirizzata al Rettore.

Il ricorso deve essere corredato da ogni opportuno elemento e sospende il provvedimento impugnato.

Il ricorso viene esaminato entro dieci giorni dalla Commissione di cui all'art. 5 della Legge 808/77 che, sentiti gli interessati, formula il proprio parere e lo trasmette al Rettore che, informato il Consiglio di Amministrazione, si pronuncia in via definitiva.

#### **Art. 08** (Norme transitorie)

-Nella prima applicazione del presente regolamento, al trasferimento del personale non docente provvederà il Rettore, con proprio decreto, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione e sulla base degli elementi conoscitivi presentati dalla Commissione per i servizi amministrativi e sentite le Organizzazioni Sindacali nel rispetto dei principi enunciati da precedenti articoli e sentita la Commissione di cui all'art. 5 della Legge 808/77 per il personale amministrativo dei Dipartimenti.